


COMUNE DI
Cavallino – Treporti
(Provincia di Venezia)



***REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DEL
CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI
SPAZI E AREE PUBBLICHE***



Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	1
Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento	1
Art. 2 Definizioni generali	1
TITOLO II – OCCUPAZIONI	1
Art. 3 La concessione.....	2
Art. 4 Occupazioni abusive.....	2
Art. 5 Durata delle occupazioni	2
Art. 6 Competenze e responsabilità del procedimento	2
Art. 7 Istruttoria e rilascio della concessione.....	3
Art. 8 Obblighi del titolare della concessione.....	3
Art. 9 Rinnovo e voltura della concessione	4
Art. 10 Modifica, sospensione, revoca della concessione.....	4
Art. 11 Cessazione, decadenza, estinzione della concessione	5
Art. 12 Spazi destinati ai mercati	5
Art. 13 Occupazioni d’urgenza	6
TITOLO III – CANONE PER L’OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE.....	6
Art. 14 Istituzione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche.....	6
Art. 15 Suddivisione del territorio in categorie.....	6
Art. 16 Criteri per la determinazione del canone	7
Art. 17 Fattispecie non assoggettabili al canone.....	8
Art. 18 Versamento del canone.....	10
Art. 19 Rimborso delle somme non dovute	10
Art. 20 Sanzioni e maggiorazioni	10
Art. 21 Sanzioni amministrative e vigilanza.....	11
Art. 22 Riscossione coattiva.....	11
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	11
Art. 23 Controversie.....	11
Art. 24 Disposizioni transitorie.....	11

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità e oggetto del regolamento

1. L'Amministrazione Comunale di Cavallino Treporti, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, può concedere l'uso di spazi ed aree pubbliche per fini particolaristici, sottraendoli pro tempore all'uso pubblico cui sono normalmente deputati.
2. Per il fine di cui sopra, il presente regolamento disciplina l'uso di spazi ed aree pubbliche, ivi compresi le modalità di richiesta, rilascio, decadenza, revoca, variazione, subingresso e cessazione della concessione, che è titolo abilitante l'occupazione.
3. Le occupazioni sono soggette, oltre che alle disposizioni del presente regolamento, a quelle in materia di tutela paesaggistica, di viabilità, edilizia e di arredo urbano. Si applicano altresì le norme settoriali che vengono in rilievo in ragione dello scopo e dell'uso per cui la concessione è rilasciata. Con il presente regolamento è istituito il canone per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
4. Il regolamento ne disciplina la misura, le modalità di versamento e di riscossione, anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni.
5. Il regolamento, altresì, classifica le aree pubbliche secondo la loro importanza, ai fini dell'applicazione del canone.

Art. 2 Definizioni generali

1. Sono soggette alle disposizioni del presente capo regolamento le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, di strade, aree e spazi appartenenti al Demanio o al Patrimonio indisponibile del Comune di Cavallino - Treporti, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, e di spazi sottostanti e soprastanti, nonché di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio, site nel territorio del Comune stesso, ed inoltre le occupazioni di tratti di strade statali, regionali o provinciali che attraversano il centro abitato.
2. Ai fini del presente capo La nozione di centro abitato è quella prevista dal Codice della Strada ed individuata con deliberazione di Giunta Comunale.
3. Agli effetti del presente capo regolamento si definiscono:
 - a. occupazione: la disponibilità concessa o l'uso di fatto di spazi ed aree pubbliche come indicati nel comma 1 del presente articolo;
 - b. concessione: il provvedimento che consente l'occupazione;
 - c. canone: il corrispettivo dovuto per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, ovvero aree private gravate da servitù di pubblico passaggio;
 - d. tariffa: la misura unitaria per la determinazione del canone;
 - e. SUAP: lo Sportello Unico per le Attività Produttive, disciplinato dal d.P.R. 6 settembre 2010, n. 160.
4. Si intendono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le occupazioni di spazi appartenenti al patrimonio disponibile del Comune, per le quali si applica le disposizioni civilistiche.

TITOLO II - OCCUPAZIONI

Art. 3 La concessione

1. L'occupazione di aree e spazi come definita dal precedente art. 1, è sottoposta a concessione, su domanda dell'interessato rivolta al SUAP competente per il territorio comunale l'occupazione di aree e spazi come definita dal precedente art. 71.
2. L'occupazione di tratti di aree e strade statali, regionali, provinciali è richiesta al Comune per la parte ricompresa all'interno del centro abitato.
3. Non sono soggette al regime concessivo le occupazioni:
 - a. effettuate con autovetture private nelle aree a ciò destinate;
 - b. di aree cimiteriali;
 - c. delle vetture in esercizio al trasporto pubblico locale di linea,
 - d. che non si protraggono per più di centoventi minuti.
4. Inoltre, non è richiesto il rilascio della concessione per l'occupazione delle piazzole destinate al servizio di taxi, fatta salva la debenza del canone.

Art. 4 Occupazioni abusive

1. Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando questo sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 10 e 11 del presente regolamento.
2. Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.
3. In caso di occupazione abusiva, il Comune dispone la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa nel pristino stato del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, secondo le modalità del successivo art. 21.
4. Il pagamento del canone e delle sanzioni dovute in corrispondenza dell'occupazione abusiva non sana l'irregolarità dell'occupazione medesima.
5. L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Art. 5 Durata delle occupazioni

1. Le occupazioni di cui al precedente art. 1 possono essere temporanee o permanenti:
 - a. temporanee: di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti, e quelle poste in essere in occasione dei mercati.
 - b. permanenti: realizzate con carattere stabile e continuativo, per una durata non inferiore a dodici mesi.
2. Le concessioni per occupazioni temporanee possono, ove siano ricorrenti, essere rilasciate anche con effetto annuale o pluriennale. Per ricorrenti si intendono le occupazioni che si ripetono in più occasioni o con frequenza periodica o stagionale.

Art. 6 Competenze e responsabilità del procedimento

1. Il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività produttive, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 4, del d.P.R. 160/2010, stabilisce con proprio atto il servizio competente al procedimento di rilascio delle concessioni, in relazione alle loro finalità, anche secondo gli indirizzi a tal fine espressi dalla Giunta Comunale.

Art. 7 Istruttoria e rilascio della concessione

1. La concessione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche è rilasciata nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge per i procedimenti ordinari di SUAP.
2. Il termine rimane sospeso nel caso in cui l'Amministrazione Comunale inviti il richiedente, a mezzo comunicazione scritta, a produrre integrazione della documentazione depositata o a fornire elementi per la completezza della pratica. La mancata risposta entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta la rinuncia automatica dell'istanza e l'archiviazione della pratica. Gli allegati obbligatori sono previsti dal SUAP; se non inseriti all'atto di compilazione della pratica, non ne consentono l'inoltro. Il responsabile del servizio competente, individuato ai sensi del precedente articolo 6, rende noto con idonee forme di comunicazione gli altri documenti necessari all'istruttoria, in ragione della fattispecie concessiva.
3. In presenza di più istanze riguardanti la stessa occupazione o lo stesso bene, viene riconosciuta priorità, ai fini del rilascio della concessione, alla richiesta, completa di documentazione:
 - a. di titolari di negozi o pubblici esercizi che chiedano la concessione per lo spazio antistante l'esercizio stesso;
 - b. che risulti pervenuta per prima al SUAP;Il servizio preposto dovrà tener conto dei diritti delle altre attività frontiste dell'area concessa.
4. Nel caso di occupazione che interessi un condominio, l'istanza deve essere presentata dall'amministratore, il quale risponde degli obblighi nascenti dalla concessione in via solidale con i condomini.
5. Il provvedimento di concessione deve essere adottato dal servizio comunale che ne ha curato il procedimento e consegnato dal Responsabile SUAP al soggetto interessato, o suo procuratore, previa presentazione della quietanza di versamento del canone, della costituzione della cauzione se prevista e di eventuali oneri accessori o rimborsi spese se dovuti.
6. La concessione per le occupazioni deve contenere l'indicazione degli obblighi del titolare del provvedimento di cui al successivo art. 8.
7. La mancata allegazione della quietanza di versamento del canone, mediante le funzioni di integrazione della pratica, comporta l'archiviazione dello stesso trascorsi trenta giorni dalla ricezione del relativo avviso di liquidazione.
8. Ogni provvedimento è in ogni caso emesso senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.
9. Le concessioni per occupazioni permanenti e temporanee a cadenza periodica o stagionale, sono rilasciate con una validità massima di tre anni, fatta eccezione per quelle relative a posteggi mercatali, la cui durata è determinata dall'Amministrazione Comunale prima di esperire la procedura di assegnazione.

Art. 8 Obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia, nonché degli adempimenti previsti nell'atto e in particolare:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la realizzazione dell'occupazione nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, delle norme tecniche e di sicurezza, sollevando il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia a terzi;

- b. verificare il buono stato di conservazione dei manufatti oggetto dell'occupazione e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- c. adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio del provvedimento o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d. provvedere al ripristino dei beni pubblici occupati in caso di scadenza, decadenza o revoca del provvedimento concessorio o nel caso del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'occupazione o di motivata richiesta del Comune. In mancanza provvede il Comune con addebito delle spese al concessionario;
- e. esibire, su richiesta degli addetti alla vigilanza, copia conforme all'originale digitale della concessione, nonché gli elaborati grafici ove allegati;
- f. dare preventivo avviso, a mezzo PEC, della data di inizio e di fine lavori al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione e alla Polizia Locale in caso di occupazioni per l'esecuzione di opere e la realizzazione di cantieri e simili;
- g. adempiere entro i termini previsti dai regolamenti comunali al pagamento del canone e di ogni altro tributo locale dovuto in dipendenza dell'occupazione assentita con l'atto di concessione;
- h. adempiere agli obblighi previsti dai regolamenti comunali e dalla vigente normativa in materia di viabilità.

Art. 9 Rinnovo e voltura della concessione

1. Il rinnovo della concessione, con o senza modifiche dell'occupazione, e la voltura sono richiesti dal titolare dell'atto nei termini stabiliti dalle disposizioni di legge per i procedimenti ordinari di SUAP.
2. Gli allegati obbligatori sono previsti dal SUAP; se non inseriti all'atto di compilazione della pratica, non ne consentono l'inoltro. Il responsabile del servizio competente, individuato ai sensi del precedente articolo 6, rende noto con idonee forme di comunicazione gli altri documenti necessari all'istruttoria, in ragione della fattispecie concessiva.
3. Il rinnovo e la voltura delle concessioni, ivi comprese quelle mercatali, sono possibili solo per le occupazioni conformi alle vigenti norme in materia di arredo urbano e di viabilità e a condizione che risulti regolarmente versato il canone fino al momento del rinnovo o della voltura.

Art. 10 Modifica, sospensione, revoca della concessione

1. Il Comune può in qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o per cause di forza maggiore o per motivi di sicurezza o di ordine pubblico modificare, sospendere o revocare il provvedimento concessorio con atto motivato da comunicare al titolare con modalità idonee a garantirne l'effettiva conoscenza. E' fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio delle somme dovute a titolo di canone. Non è, in ogni caso, dovuta alcuna indennità.
2. Nel caso in cui il titolare dell'atto intenda modificare l'occupazione, deve presentare una istanza ai sensi del precedente art. 7. Al momento del rilascio della nuova concessione, il Comune procede al conguaglio del canone dovuto a seguito della variazione con quello pagato per lo stesso periodo.

Art. 11 Cessazione, decadenza, estinzione della concessione

1. La concessione si intende cessata alla scadenza naturale riportata nell'atto.
2. In caso di cessazione anticipata, il titolare dovrà presentare entro il 31 dicembre apposita denuncia nella quale dovrà essere riportata la data di rimozione. La cessazione ha validità a partire dall'anno successivo a quello di presentazione della denuncia ed esonera dal pagamento del canone relativo alle annualità successive a quella in corso al momento della disdetta, a far data dalla completa rimozione e messa in pristino. Il Comando di Polizia Locale è tenuto a verificare l'avvenuta rimozione alla data dichiarata e a darne comunicazione al Servizio Tributi, ovvero al concessionario della riscossione.
3. Costituiscono cause di decadenza della concessione:
 - a. il mancato versamento in termini del canone o la mancata costituzione della cauzione, se dovuta;
 - b. tre violazioni, contestate in un periodo di dodici mesi, degli obblighi previsti nei regolamenti comunali, purché applicabili all'attività oggetto dell'occupazione, o nell'atto di concessione;
 - c. la cancellazione dal Registro Imprese del titolare della concessione, senza che vi siano altri che subentrino nell'attività aziendale;
 - d. la mancata realizzazione dell'occupazione, senza giustificato motivo, entro i termini previsti nell'atto concessorio; il ritardo per la realizzazione di occupazioni temporanee non è consentita ove trattasi di concessioni legate ad una festa fissa, ad una ricorrenza o manifestazione non rinviabile o nel caso in cui alla scadenza naturale la stessa area sia stata assegnata ad altro soggetto;
 - e. l'uso improprio o difforme da quello previsto nell'atto di autorizzazione o di concessione.
4. Prima di dichiarare la decadenza, il Servizio Tributi notifica sempre, al titolare della concessione, la comunicazione di avvio del relativo procedimento. Nei casi in cui vi sia la possibilità di sanare la causa di decadenza, contestualmente all'avvio del procedimento è disposta l'immediata sospensione della concessione e delle attività esercitate sull'area concessa. L'atto di sospensione è trasmesso al Comando di Polizia Locale, che si intende incaricato di verificare sull'osservanza della sospensione intimata. In caso di sospensione della concessione mercatale, è fatto divieto al titolare, ai suoi dipendenti, coadiuvanti e collaboratori, di accedere all'area mercatale, anche con titoli diversi da quello in contestazione. La concessione è dichiarata decaduta allorché l'interessato non regolarizzi la propria posizione nel termine breve assegnato di dieci giorni o in caso di mancato accoglimento delle eventuali memorie difensive trasmesse.
5. Sono cause di estinzione dell'autorizzazione o concessione:
 - a. la morte o la sopravvenuta incapacità del titolare dell'atto;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, quando siano decorsi trenta giorni dal provvedimento senza che sia richiesto dal curatore o dal liquidatore la prosecuzione dell'autorizzazione o della concessione e sia stato consentito l'esercizio provvisorio dell'attività.

Art. 12 Spazi destinati ai mercati

1. Gli spazi destinati ai mercati sono predeterminati dal Consiglio Comunale e le modalità per il rilascio, la revoca, la modifica, il rinnovo ed il subingresso delle concessioni ai soggetti autorizzati all'esercizio delle attività sono disciplinate dalle disposizioni di legge e dai rispettivi regolamenti.

2. Oltre a quelle specificamente previste dalla normativa settoriale di cui sopra, alle occupazioni mercatali si applicano anche le cause di cessazione, revoca, decadenza ed estinzione della concessione di cui agli articoli precedenti del presente regolamento.

Art. 13 Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali ed imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il provvedimento di concessione. L'occupante ha l'obbligo di dare immediata notizia della occupazione a mezzo PEC al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione e deve presentare la domanda di concessione in sanatoria entro il quinto giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento.
2. In caso di accertamento della inesistenza delle ragioni d'urgenza di cui al comma precedente, l'occupazione si considera abusiva.

TITOLO III – CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE

Art. 14 Istituzione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche

1. Le concessioni disciplinate nel presente regolamento sono assoggettate al pagamento di un canone in base a tariffa secondo le disposizioni che seguono.
2. Il canone è dovuto dal titolare della concessione; nel caso di pluralità di titolari gli stessi sono solidalmente obbligati, anche nel caso di occupazione di fatto. Alle occupazioni abusive si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 21 e 22 del presente regolamento.
3. Il canone è sempre dovuto, nella misura giornaliera, dagli operatori precari nei mercati che usufruiscono di un posteggio libero o non occupato dal titolare.

Art. 15 Suddivisione del territorio in categorie

1. Ai fini dell'applicazione del canone di concessione, il territorio comunale è suddiviso in due categorie individuate in base all'importanza, alla centralità, all'intensità abitativa, al flusso turistico, alle presenze commerciali, alla densità di traffico veicolare e pedonale.
2. Il territorio del Comune di Cavallino-Treporti è suddiviso in due categorie:
 - a. CATEGORIA SPECIALE: area compresa tra il mare e la via Fausta (SP42) oltrepassata verso la laguna da una fascia di 50 metri che include anche i centri abitati di Treporti, Ca' Savio, Cavallino, Ca' Ballarin, Ca' Pasquali e Ca' Vio, Lio Grando, Faro Valle Dolce, Ca' di Valle, gli ambiti dei terminals di Punta Sabbioni e di Ricevitoria di Treporti;
 - b. CATEGORIA NORMALE: area non compresa nella delimitazione della categoria speciale.
3. Il competente servizio dell'Area Tecnica è incaricato della redazione e dell'aggiornamento periodico della planimetria che rappresenta geograficamente la sovra esposta suddivisione territoriale, resa nota mediante idonee forme di pubblicazione.

Art. 16 Criteri per la determinazione del canone

1. Il canone è calcolato in base a tariffa alla quale si applicano i coefficienti moltiplicatori, le riduzioni, le agevolazioni e le maggiorazioni individuate annualmente dalla Giunta con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
2. Il canone per le occupazioni permanenti è applicato ad anno solare. Le frazioni di anno, risultanti da periodi iniziali o finali, sono liquidate in dodicesimi; le frazioni di mese sono considerate a mese intero.
3. Il canone relativo alle concessioni rilasciate con effetto annuale o pluriennale per occupazioni temporanee ricorrenti è calcolato applicando la tariffa temporanea.
4. Il canone per le occupazioni temporanee è applicato a giorno indipendentemente dalla durata delle stesse nell'arco della giornata.
5. Il canone è determinato in base all'entità dell'occupazione, espressa in metri quadri o in metri lineari. Le occupazioni inferiori al metro quadrato o metro lineare si arrotondano al metro quadrato o lineare e le frazioni oltre il primo si arrotondano al metro quadrato o lineare superiore; non si fa luogo ad applicazione del canone per le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non raggiungono il mezzo metro quadrato o lineare.
6. La superficie occupata, nel caso di occupazioni soprastanti o sottostanti, è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione, calcolata in base alla minima figura geometrica piana regolare che la contiene.
7. Nel caso di copertura realizzata con tende e simili di area pubblica già occupata, la proiezione al suolo dell'eventuale sporgenza rispetto all'area già occupata deve aggiungersi ad essa.
8. Per l'occupazione di spazi soprastanti il suolo realizzata con mezzi strumentali all'esercizio di attività svolte in locali aperti al pubblico, quali, a titolo esemplificativo, tende, faretto, vetrine e simili, ciascun mezzo è misurato autonomamente in metri quadrati e la somma risultante costituisce l'entità per l'applicazione del canone.
9. Il canone per le occupazioni di aree adibite a parcheggio affidato in concessione, è calcolato con riferimento alla superficie complessiva oggetto della concessione, applicato secondo la disciplina delle occupazioni permanenti.
10. La superficie eccedente i mille metri quadrati è calcolata in ragione del dieci per cento.
11. Per le occupazioni realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si tiene conto ai fini dell'applicazione del canone, del 50% della superficie sino a 100 mq., del 25% della parte di superficie eccedente i 100 mq. fino a 1.000 mq. e del 10% della parte eccedente i 1.000 mq.
12. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato forfetariamente in base al numero complessivo delle relative utenze come previsto dalla vigente normativa. In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni per ciascuna azienda non può essere inferiore al minimo previsto individuato annualmente dalla giunta con la deliberazione di approvazione delle tariffe.
13. Per le occupazioni realizzate mediante distributori di carburante, la superficie sotterranea adibita a serbatoi ed altri manufatti viene calcolata forfetariamente in ragione del 20% della occupazione di suolo dell'intera area, indipendentemente dalla capacità complessiva dei serbatoi stessi e dalla dimensione dei manufatti.
14. Dall'ammontare del canone risultante dalla tariffa è detratto quello degli altri canoni eventualmente dovuti al Comune per la medesima occupazione in base a disposizioni di legge, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Il canone maggiore assorbe quello di entità minore.

15. Qualora sulla medesima area insista un'occupazione a carattere permanente ed a carattere temporaneo non si procede a conguaglio ma si considerano due distinte occupazioni soggette ai rispettivi canoni.
16. Nel caso in cui la stessa occupazione ricada in categorie differenti, si applica la tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
17. Ai fini della determinazione del canone per l'occupazione di suolo su aree adibite a mercato, il periodo che va dal 1 maggio al 30 settembre è quello considerato di maggiore affluenza turistica.

Art. 17 Fattispecie non assoggettabili al canone

1. Non sono assoggettabili al canone le seguenti fattispecie:
 - a. le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, non raggiungono il mezzo metro quadrato o lineare;
 - b. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 c. 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - c. le occupazioni effettuate per manifestazioni o altre iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive politiche, culturali, di volontariato o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, purché non diano occasione ad attività commerciali e siano di durata non superiore a 24 ore;
 - d. le occupazioni effettuate per manifestazioni o altre iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative, sportive politiche, culturali, di volontariato o intese ad offrire ai cittadini occasione di svago nel tempo libero, che diano occasione ad attività commerciali marginali purché siano di durata non superiore a 12 ore;
 - e. le occupazioni effettuate per manifestazioni o iniziative a carattere politico che diano occasione ad attività commerciali o che siano superiori a 24 ore, purché l'area occupata non ecceda i 10 mq.; per le occupazioni superiori a tale misura è considerata imponente l'intera superficie risultante dalla concessione;
 - f. le occupazioni di spazio soprastanti aree pubbliche con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose, anche di durata superiore a 24 ore, a condizione che la collocazione avvenga nel rispetto delle prescrizioni del regolamento di polizia municipale;
 - g. le occupazioni per manifestazioni ed eventi di notevole interesse culturale, artistico e di richiamo turistico, come tali riconosciute con deliberazione di Giunta Comunale;
 - h. le tabelle indicative delle stazioni, delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, pensiline di attesa, tabelle che interessano la circolazione stradale, impianti di pubblica utilità e di arredo urbano, gli orologi funzionanti per la pubblica utilità e le aste delle bandiere;
 - i. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati qualora svolgano un servizio di trasporto pubblico in concessione;
 - j. le occupazioni occasionali di durata non superiori a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci o di altri beni e alla salita e discesa di persone;

- k. le occupazioni da parte di coloro che esercitano il commercio in forma itinerante ed effettuate nelle aree in cui è consentita la vendita, per il tempo necessario a consegnare la merce ed incassare il prezzo e comunque non superiore a 120 minuti;
- l. le occupazioni effettuate con insegne obbligatorie per legge purché la superficie occupata, se non espressamente prevista, non superi 1 mq.;
- m. le occupazioni con tende solari installate in abitazioni private;
- n. le occupazioni con fiori o piante ornamentali purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente amovibili;
- o. i passi carrabili e a raso;
- p. le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (ad es. per la potatura degli alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 12 ore complessive nell'arco di un solo giorno;
- q. le occupazioni realizzate da aziende erogatrici di servizi pubblici, con manufatti e strutture, purché ne sia prevista la cessione gratuita al Comune al termine della concessione;
- r. le occupazioni realizzate da aziende comunali, da organismi o società partecipate dal comune per finalità istituzionali o di pubblica utilità;
- s. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune o alla Provincia al termine della concessione medesima;
- t. le occupazioni di aree cimiteriali escluse quelle per attività economiche;
- u. le occupazioni realizzate per facilitare l'accesso, il passaggio, il parcheggio ai soggetti portatori di handicap;
- v. le occupazioni soprastanti il suolo pubblico realizzate mediante balconi, verande, bow-window e simili, di carattere stabile;
- w. le occupazioni di pronto intervento con ponteggi, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di manutenzione, riparazione o sostituzione infissi, pareti, coperti, tetti, coperture e simili, di durata non superiore a 12 ore complessive nell'arco di un solo giorno;
- x. le occupazioni effettuate per attività di restauro di beni culturali da parte dei soggetti
- y. all'art. 73 c. 1 lett. c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il cui costo sia onere deducibile dal reddito;
- z. le occupazioni effettuate con macchine, strutture, ponteggi, steccati, trabattelli edilizi, assiti, scale aeree, deposito di materiali e quant'altro sia destinato ad interventi da parte di imprese aggiudicatrici di lavori appaltati dall'Amministrazione Comunale;
- aa. le occupazioni realizzate per l'esecuzione di opere di pubblica utilità eseguite dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia nonché da organismi, enti, istituzioni e consorzi da loro dipendenti o a loro collegati e da privati che risultino aggiudicatari di lavori appaltati dai suddetti soggetti;
- bb. le occupazioni per chiusura di porzioni di sedime stradale per ragioni di sicurezza pubblica, di igiene e moralità nonché per agevolare la tutela del patrimonio artistico o storico di proprietà pubblica o privata, disposte per un periodo non superiore ai dieci anni, rinnovabile, ed individuate con deliberazione di Giunta Comunale;
- cc. le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, della Provincia o della Regione, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- dd. le occupazioni obbligatorie per norma di legge o per disposizione regolamentare, purché la superficie occupata non superi quella espressamente prevista, nonché le occupazioni, ancorché realizzate con la collaborazione di soggetti privati, alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere di pubblica utilità.

Art. 18 Versamento del canone

1. Il versamento del canone deve essere eseguito prima del rilascio della concessione.
2. Il canone per le occupazioni assentite da concessioni con validità pluriennale è dovuto per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione patrimoniale. Per le annualità successive alla prima, il versamento del canone annuale deve essere eseguito entro l'ultimo giorno di febbraio di ciascun anno sempre che non sia stata presentata apposita denuncia di cessazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Il Servizio Tributi, ovvero il concessionario della riscossione, invia entro la prima decade di febbraio l'invito al pagamento del canone completo di scheda tecnica riportante la descrizione dell'occupazione. Il mancato ricevimento dell'invito non esonera il titolare della concessione al pagamento del canone entro i termini previsti.
3. Gli importi del canone per le occupazioni permanenti e temporanee ricorrenti non inferiori a € 350,00 possono essere versati, su richiesta dell'interessato, al massimo in quattro rate di uguale importo aventi scadenza il 28 febbraio, il 30 aprile, il 31 luglio, il 31 ottobre dell'anno in corso.
4. Qualora il termine previsto per il pagamento del canone o delle singole rate coincida con il sabato o con giorni festivi, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.

Art. 19 Rimborso delle somme non dovute

1. L'interessato può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine perentorio di cinque anni dalla data di versamento.
2. Il Servizio preposto, dopo averne accertato il diritto, provvede ad effettuare il rimborso entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza o della documentazione integrativa.
3. Gli interessi sono calcolati secondo le norme civilistiche.

Art. 20 Sanzioni e maggiorazioni

1. Le occupazioni sprovviste della relativa concessione o difformi alla stessa, sono soggette al versamento del canone nella stessa misura dovuta per le forme concesse, aumentata del duecento per cento a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.
2. La sanzione di cui al comma precedente è ridotta alla metà qualora il pagamento venga effettuato entro trenta giorni dalla notifica dell'atto di accertamento.
3. Le occupazioni abusive si presumono effettuate con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui viene accertata la violazione, salvo diverso periodo dichiarato e dimostrato dall'interessato; per le fattispecie temporanee la presunzione opera dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento della violazione.
4. Salvo quanto previsto dall'art. 12, in caso di omesso o parziale versamento da parte di soggetti autorizzati all'occupazione, il Servizio Tributi, ovvero il concessionario della riscossione, notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è dovuto il versamento, la richiesta di pagamento del canone non corrisposto con l'applicazione degli interessi e di una maggiorazione del 20%. Il mancato versamento delle somme entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta comporta l'avvio del procedimento di decadenza.
5. Il soggetto obbligato che effettui spontaneamente il pagamento del canone, o delle singole rate, oltre la scadenza ma prima che siano iniziati i controlli d'ufficio, non è tenuto alla corresponsione della maggiorazione di cui al punto precedente.

Art. 21 Sanzioni amministrative e vigilanza

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il Comando di Polizia Locale dispone la rimozione delle occupazioni sprovviste della relativa concessione o difformi dalla stessa, o per le quali non sia stato effettuato il pagamento del canone, mediante processo verbale di contestazione redatto da pubblico ufficiale. In caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comando di Polizia Locale provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice della Strada, ovvero se non comminabili, le sanzioni previste per le violazioni ai regolamenti comunali.

Art. 22 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva del canone è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 mediante la procedura di cui al d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 oppure mediante l'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, quando alla riscossione provvede direttamente il Servizio competente o gli altri soggetti di cui alla lettera b), comma 5, del medesimo art. 52.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 Controversie

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione degli spazi ed aree pubbliche di cui al presente regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione – se e quanto dovuto – restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 24 Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2017 e in pari data abroga il titolo VII del Regolamento per la gestione e la disciplina delle entrate comunali, approvato con D.C.C. n. 04 del 31.01.2005 e s.m.i.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti.
3. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie e di leggi statali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.